

AVVISO n.2330	16 Febbraio 2011	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA IMI
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates –
Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di
un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:

"Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50® Protezione 100% - 29.12.2015"

Emittente:

BANCA IMI

Rating Emittente:

Società di rating	Long term	Data report
Moody's	Aa3	24/06/2009
Standard & Poor's	A+	23/04/2010
Fitch	AA-	09/09/2008

Oggetto:

INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data di inizio negoziazioni:

17/02/2011

Mercato di quotazione:

Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"

Orari e modalità di negoziazione:

Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.5 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:

Banca IMI S.p.A.
Member ID Specialist: MM2599

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

"Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50® Protezione 100% - 29.12.2015"

Tipo di liquidazione:

monetaria

Modalità di esercizio:

europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 17/02/2011, gli strumenti finanziari "Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50® Protezione 100% - 29.12.2015" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Local Market TIDM	TIDM	Short Name	Long Name	Sottostante	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Partecipazione Up %	Cap	Livello Protezione %	Livello Iniziale
2	IT0004659493	I00350	X7J6	I00350EUS50CP	BI EUS50CP2824,3P100%CE291215	EURO STOXX 50	2824,3	29/12/15	0,035407	111270	1	26	100	4095,235	100	2824,3



Sede legale in Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A.

**“BANCA IMI S.P.A. *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*
QUANTO SU TASSO DI CAMBIO EUR/CHF - *PROTEZIONE 100%*
- 29.10.2014”
(CODICE ISIN: IT0004643984)**

**“BANCA IMI S. P.A. *EURO EQUITY PROTECTION CAP*
CERTIFICATES SU INDICE *EURO STOXX 50®* - *PROTEZIONE*
100% - 29.12.2015”
(CODICE ISIN: IT0004659493)**

**“BANCA IMI S.P.A. *EQUITY PROTECTION SHORT*
CERTIFICATES QUANTO SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD -
PROTEZIONE 100% - 30.11.2015”
(CODICE ISIN: IT0004652464)**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base – depositato presso la Consob in data 25 febbraio 2010 a seguito dell'approvazione n. 10014782 del 23 febbraio 2010 – come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 5 luglio 2010, e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. 6201 del 27 febbraio 2009.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive con provvedimento n. LOL-000589 del 24 gennaio 2011.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob in data 26 gennaio 2011.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive relative al Prospetto di Base degli *Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) unitamente allo stesso, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 5 luglio 2010, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base ed il relativo supplemento sono disponibili sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Le presenti Condizioni Definitive sono relative al Programma "*Equity Protection Certificates*" (di seguito, il "**Programma**").

Esse sono relative all'ammissione a quotazione di:

- "Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Certificates Quanto* su Tasso di Cambio EUR/CHF Protezione 100% - 29.10.2014" (Codice ISIN: IT0004643984)
(gli "***Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF***");
- "Banca IMI S.p.A. *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice Euro Stoxx 50® Protezione 100% - 29.12.2015" (Codice ISIN: IT0004659493)
(gli "***Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50®***");
- "Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Short Certificates Quanto* su Tasso di Cambio EUR/USD Protezione 100% - 30.11.2015" (Codice ISIN: IT0004652464)
(gli "***Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD***")
(tutti congiuntamente denominati gli "***Equity Protection Certificates***");

emessi da Banca IMI S.p.A. (l' "**Emittente**").

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel regolamento contenuto nel Prospetto di Base "Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Certificates Quanto ed Euro Equity Protection Certificates* su azioni, indici, merci, *futures* su merci, tassi di cambio, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di *futures* su merci, panieri di tassi di cambio e panieri di fondi" (di seguito il "**Regolamento**").

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati agli *Equity Protection Certificates* ed all'esercizio dei relativi diritti.

Inoltre gli investitori sono invitati a leggere attentamente il Prospetto di Base unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione dell'Emittente ed incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

AVVERTENZE GENERALI

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Nel caso in cui un acquirente dei Certificati finanzia l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto dovrà sopportare qualunque perdita subita in relazione ai Certificati, ma dovrà anche ripagare il prestito maggiorato dei relativi interessi. Si raccomanda ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla circostanza di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai Certificati per la restituzione del prestito o il pagamento dei relativi interessi.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente.

Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima dell'acquisto dei Certificati, se le sue condizioni finanziarie siano tali da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o il pagamento dei relativi interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni in relazione ai Certificati.

I potenziali investitori che intendano acquistare i Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati all'Attività Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore dell'Attività Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il potenziale investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato al potenziale investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in Certificati di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento nei Certificati emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in Certificati sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, la natura dei Certificati e l'Attività Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei Certificati è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei Certificati è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sulla relativa Attività Sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in Certificati, prima di effettuare investimenti di tal genere, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi – ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, ove opportuno insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento e nel Prospetto di Base, nonché (iii) la tipologia di Attività Sottostante.

I certificati sono titoli che incorporano un diritto di opzione. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente

comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un'attività sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

AVVERTENZE SPECIFICHE

1. Descrizione sintetica delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo - vale a dire che l'opzione che incorporano viene esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", alla scadenza - che possono avere come Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati, Panieri di *Futures* su Mercati, Panieri di Tassi di Cambio e Panieri di Fondi.

Gli *Equity Protection Certificates* possono essere di tipo "*Quanto*" e di tipo "*Euro*". Nel caso di *Equity Protection Certificate Quanto*, l'Attività Sottostante viene sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato al quale tale Attività Sottostante fa riferimento. Nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* il valore dei *certificates* sarà influenzato dal Tasso di Cambio, qualora l'Attività Sottostante non sia denominata in Euro.

In particolare, alla scadenza, gli *Equity Protection Certificates* danno il diritto all'investitore a percepire un importo in Euro (l'"**Importo di Liquidazione**") che varia in funzione dei seguenti casi:

Equity Protection Certificates con Strategia Long, in riferimento agli "Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF"

In generale per "*Strategia Long*" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di rialzo dell'Attività Sottostante e cioè qualora il valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza (Valore di Riferimento Finale) sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sull'aumento del valore dell'Attività Sottostante.

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates* con *Strategia Long*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione.

Alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione l'eventuale differenza positiva tra il Valore di Riferimento Finale ed il Livello di Protezione, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato nelle presenti relative Condizioni Definitive. Quindi:

- (i) il **Livello di Protezione** rappresenta la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione è fissato dall'Emittente ed è indicato nelle presenti Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Valore di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto

al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 2.2 e 2.3 della Nota Informativa);

- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (compresa tra l'1% e il 400%) fissata dall'Emittente nelle presenti Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva tra il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante e il Livello di Protezione. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 2.4 all'interno della Nota Informativa).

In particolare, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il **Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale** (performance positiva dell'Attività Sottostante), l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà superiore all'importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione sopra descritto. Tuttavia, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche in caso di performance positiva dell'Attività Sottostante;
2. qualora il **Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale** (performance negativa dell'Attività Sottostante), potranno verificarsi due diversi casi:
 - (a) **Valore Riferimento Finale inferiore a Livello Protezione:** in questo caso l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.
 - (b) **Valore Riferimento Finale superiore a Livello Protezione:** in questo caso la perdita dovuta alla performance negativa dell'Attività Sottostante viene influenzata dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l'andamento negativo dell'Attività Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito; qualora il Fattore di Partecipazione sia superiore al 100%, ciò attenuerà l'andamento negativo dell'Attività Sottostante e potrebbe anche determinare un Importo di Liquidazione superiore all'importo inizialmente investito.

Equity Protection Certificates con Strategia Short, in riferimento agli "Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD"

In generale, per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso dell'Attività Sottostante e cioè qualora il valore dell'Attività Sottostante alla Data di Scadenza (Valore di Riferimento Finale) sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e vi sia un Livello di Protezione non inferiore al 100%. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates* con Strategia Short, il Portatore ha il diritto di ricevere l'eventuale Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, anche dal Livello di Protezione e dal Fattore di Partecipazione.

Alla scadenza l'Importo di Liquidazione verrà determinato dall'Agente di Calcolo sommando al Livello di Protezione l'eventuale differenza tra il Livello di Protezione ed il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il risultato così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificate*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato nelle presenti Condizioni Definitive. Quindi:

- (i) il **Livello di Protezione**, rappresenta la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito, al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione non può scendere ed è calcolato come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione è fissato dall'Emittente ed è indicato nelle presenti Condizioni Definitive. Qualora il Livello di Protezione sia fissato ad un livello inferiore al Valore di Riferimento Iniziale, il capitale investito in sede di sottoscrizione non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al capitale

inizialmente investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito (si rinvia ai paragrafi 2.2 e 2.3 della Nota Informativa);

- (ii) il **Fattore di Partecipazione** rappresenta la percentuale (compresa tra l'1% e il 400%) fissata dall'Emittente nelle presenti Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, all'eventuale differenza positiva fra il Livello di Protezione ed il Valore di Riferimento Finale. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 2.4 all'interno della Nota Informativa).

In particolare, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

1. qualora il **Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale**: (*performance* positiva dell'Attività Sottostante) l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.
2. qualora il **Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale**, (*performance* negativa dell'Attività Sottostante) potranno verificarsi due diversi casi:
 - (a) **Valore di Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione**: in questo caso l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione; e
 - (b) **Valore di Riferimento Finale inferiore al Livello di Protezione**: in questo caso l'Importo di Liquidazione è particolarmente influenzato dal Livello di Protezione. In particolare, qualora lo stesso sia pari al 100%, la differenza positiva tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante determina un Importo di Liquidazione superiore al capitale inizialmente investito. Invece, nel caso in cui il Livello di Protezione sia inferiore al 100%, l'investitore potrebbe conseguire una perdita nonostante la *performance* negativa dell'Attività Sottostante.

Euro Equity Protection Cap Certificates di Stile 2, in riferimento agli "Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50®"

In seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Euro Equity Protection Cap Certificates di Stile 2*, il Portatore ha il diritto di ricevere l'Importo di Liquidazione che dipende, oltre che dal Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante, anche dal Livello di Protezione, dal Fattore di Partecipazione - che potrà amplificare o contenere solo la *performance* positiva dell'Attività Sottostante - dal Livello Cap e dal "CAP", nonché dal Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante.

Fermo restando quanto riportato nella Nota Informativa relativamente agli *Equity Protection Cap Certificates* con Strategia *Long* in merito all'impatto che il Livello di Protezione ha sull'Importo di Liquidazione, alla scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. Qualora il **Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale** (*performance* positiva dell'Attività Sottostante), l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà superiore all'importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione.

In questo caso, il Fattore di Partecipazione rappresenta la percentuale (compresa tra l'1% e il 400%) fissata dall'Emittente nelle presenti Condizioni Definitive, con cui l'investitore partecipa, alla Data di Scadenza, alla differenza tra il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante e il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante. Il Fattore di Partecipazione ha quindi l'effetto di amplificare (se superiore al 100%) o ridurre (se inferiore al 100%) l'impatto positivo di tale differenza sull'Importo di Liquidazione (si rinvia al paragrafo 2.4 all'interno della Nota Informativa).

L'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo come il minor valore tra il CAP ed il risultato ottenuto sommando al Valore di Riferimento Iniziale la differenza tra il Valore di Riferimento Finale ed il Valore di Riferimento Iniziale moltiplicata per il Fattore di Partecipazione.

Il valore così ottenuto verrà moltiplicato per il Multiplo (che rappresenta la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Euro Equity Protection Cap Certificates di Stile 2*) e per il Lotto Minimo di Esercizio indicato nelle presenti Condizioni Definitive.

2. qualora il **Valore di Riferimento Finale** sia inferiore al **Valore di Riferimento Iniziale** (*performance* negativa dell'Attività Sottostante), potranno verificarsi due diversi casi:

(a) Valore Riferimento Finale inferiore a Livello Protezione: in questo caso l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione;

(b) Valore Riferimento Finale superiore a Livello Protezione: in questo caso l'Importo di Liquidazione sarà pari al Valore di Riferimento Finale.

Nel caso di *Euro Equity Protection Cap Certificates di Stile 2*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione (l'Euro), l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile.

2. Fattori di rischio**2.1 Rischio connesso agli effetti dell'oscillazione del tasso di cambio sull'Attività Sottostante**

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

La Valuta di Riferimento dell'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro, senza applicazione di alcun Tasso di Cambio, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio.

Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei cambi possano avere effetti negativi sull'andamento dell'Attività Sottostante e quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates*.

2.2 Rischio di perdita del capitale investito**Rischio generale**

Il rischio di perdita del capitale investito relativo agli *Equity Protection Certificates* dipende dal Livello di Protezione e dal Fattore di Partecipazione fissati dall'Emittente ed indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Si fa rinvio, per una migliore comprensione degli *Equity Protection Certificates*, al paragrafo 2.25 all'interno della Nota Informativa dove - tra l'altro - sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Long

Più basso è fissato il Livello di Protezione più alta è l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia inferiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates con Strategia Long* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

Rischio specifico degli Equity Protection Certificates con Strategia Short

Più basso è fissato il Livello di Protezione più alta è l'eventuale perdita che l'investitore subirà, quindi nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore al Livello di Protezione, l'investimento negli *Equity Protection Certificates con Strategia Short* è soggetto al rischio di perdita parziale del capitale investito.

2.3 Rischio connesso alla presenza di un Livello Cap

Gli *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®* sono caratterizzati dalla presenza di un "Livello Cap", che rappresenta la percentuale massima della *performance* dell'Attività Sottostante, riportato nella Tabella B, a cui corrisponde un relativo CAP cioè l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza.

Dunque il Livello Cap indica la percentuale massima della *performance* dell'Attività Sottostante, i cui valori eccedenti tale limite non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, di conseguenza – in presenza di un Livello Cap – vi è un limite al rendimento degli *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®*.

2.4 Rischio di prezzo – Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates

Dal momento che gli *Equity Protection Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore degli *Equity Protection Certificates* dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il *certificate*.

L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi degli *Equity Protection Certificates*) dipende in misura significativa dal valore corrente delle Attività Sottostanti alle quali gli *Equity Protection Certificates* sono correlati, dalla volatilità dell'Attività Sottostante, dalla vita residua delle opzioni costituenti gli *Equity Protection Certificates*, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* in caso di *Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF* e di *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®* un aumento del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates* mentre in caso di *Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD*, una diminuzione del valore dell'Attività Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *certificates*.

Tali relazioni non sono certe in quanto l'effetto sul prezzo degli *Equity Protection Certificates* è dato dalla relativa struttura opzionaria implicita e tenendo presente il valore al quale è fissato il Fattore di Partecipazione. Prima della scadenza del *certificate*, il valore delle opzioni potrebbe diminuire e ciò avrà un effetto sul valore del *certificate* stesso.

Per maggiori dettagli si rinvia paragrafo 2.25 della Nota Informativa "Esempi e valorizzazioni in relazione agli *Equity Protection Certificates*", in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

Il valore dell'Attività Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza da una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'Attività Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore dell'Attività Sottostante o, a seconda dei casi, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative all'Attività Sottostante, le attività commerciali dell'Emittente dell'Attività Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori.

Infine, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* potrebbe essere influenzato (in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta) dalla presenza di commissioni implicite di collocamento il cui ammontare sarà corrisposto ai Collocatori, a tale riguardo si rinvia ai successivi paragrafi 2.7 e 2.9.

Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore dell'Attività Sottostante.

2.5 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

Gli *Equity Protection Certificates* non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione.

Parimenti, gli *Equity Protection Certificates* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari ovvero dalle Attività Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato – comprese le spese sostenute – sussiste anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

2.6 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'azione, ovvero da un indice azionario, sussiste un rischio legato alla circostanza che i Giorni di Valutazione possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione di tale tipologia di *Equity Protection Certificates*, i Giorni di Valutazione saranno fissati in modo da evitare che gli stessi corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi alla azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.7 Rischio di deprezzamento per effetto di commissioni relative agli Equity Protection Certificates

Nel Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* sono comprese delle commissioni implicite di collocamento il cui ammontare è stato corrisposto ai Collocatori.

Le presenti Condizioni Definitive riportano il valore percentuale delle medesime rispetto al Prezzo di Sottoscrizione.

Si segnala quindi che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni implicite di collocamento.

Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente in proprio favore.

I Portatori potranno sostenere altri costi operativi ovvero commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita degli *Equity Protection Certificates*; tali costi operativi e commissioni non saranno applicati dall'Emittente.

Tali costi potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo in maniera significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

Il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello di cui alla Sezione VIII del Prospetto di Base, nel caso in cui sia divenuto antieconomico per l'investitore l'esercizio di tale strumento.

2.8 Rischio di liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente con riferimento agli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive ha proceduto all'offerta e ha richiesto l'ammissione a quotazione degli stessi presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di Specialista in relazione agli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni di Borsa**") (c.d. obblighi di *spread*), per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'Attività Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere le ammissioni a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere le ammissioni alle negoziazioni degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente, da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente, di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

2.9 *Rischi connessi alla divergenza di prezzo in caso di quotazione*

L'Emittente ha già proceduto all'offerta al pubblico ed ha ora richiesto l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDex.

Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.

2.10 *Rischio Emittente ed assenza di garanzie di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione agli Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'eventuale ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solidità finanziaria dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.11 *Rischio di potenziali conflitti di interessi*

Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

In caso di ammissione a quotazione degli strumenti, il ruolo di *Specialista*, come definito al precedente paragrafo 2.8, è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, decide il prezzo di emissione degli *Equity Protection Certificates* e, dall'altra parte, espone in via continuativa i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi *Equity Protection Certificates* per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Il ruolo di Agente di Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza configura un conflitto di interessi in quanto l'Emittente, da una parte, si occupa della determinazione dell'Importo di Liquidazione, e dall'altra si impegna a corrispondere all'investitore tale Importo di Liquidazione.

Negoziazioni effettuate sulle Attività Sottostanti

Si segnala inoltre che l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative alle Attività Sottostanti tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Attività Sottostanti e, di conseguenza, degli *Equity*

Protection Certificates. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi alle medesime Attività Sottostanti. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Conflitto relativo al ruolo di consulenti finanziari, banche commerciali e di gestore

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates*. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come banca commerciale e come gestori delle società emittenti le Attività Sottostanti.

Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura finanziaria (*hedging*). Un'ulteriore circostanza da cui può derivare un conflitto di interessi si verifica quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente.

Informazioni privilegiate

L'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione all'Attività Sottostante, che né l'Emittente né le società controllanti o soggette a comune controllo saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società controllanti o soggette a comune controllo dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione all'Attività Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica od all'ammissione a negoziazione degli Equity Protection Certificates su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso.

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

2.12 Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Una disciplina particolare è prevista per il verificarsi di eventi relativi all'Attività Sottostante cosiddetti "Eventi Rilevanti" – specificamente indicati all'articolo 5 del Regolamento.

2.12.1 Eventi rilevanti e relative modalità di rettifica

Al verificarsi degli Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali degli *Equity Protection Certificates* al fine di fare in modo che il valore economico dell'*Equity Protection Certificate* a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che l'*Equity Protection Certificate* aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* con il pagamento del congruo valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.

Si rinvia, per il dettaglio dei criteri di rettifica, all'articolo 5 del Regolamento.

2.13 Rischio di estinzione anticipata per Sconvolgimento di Mercato

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" – come disciplinati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento – nel Giorno di Valutazione o alla Data di

Determinazione, l'Emittente potrà, a seconda dei casi, adottare alcune misure quali, a titolo di esempio, (i) annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato (il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento), oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* (qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi nella fase di offerta), il tutto come descritto all'Articolo 4 del Regolamento.

2.14 Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento.

2.15 Rischio di modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione alla Consob, potrà apportare al Regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 8 del Regolamento).

2.16 Rischio di restrizioni alla trasferibilità degli Equity Protection Certificates

Gli *Equity Protection Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. In ogni caso, i soggetti che verranno in possesso del Prospetto di Base, delle presenti Condizioni Definitive ovvero degli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri paesi, diversi dall'Italia, e a conformarsi ad esse, si veda al riguardo il paragrafo 4.1.10 "Restrizioni alla libera negoziabilità", all'interno della Nota Informativa. I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità in altri paesi, diversi dall'Italia, e a conformarsi ad esse.

2.17 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa.

L'imposizione fiscale sui *certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori.

2.18 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Milano ovvero, ove il

FATTORI DI RISCHIO

Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. N. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

3. Esempi e valorizzazioni in relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

Gli *Equity Protection Certificates* cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive sono stati precedentemente offerti al pubblico, pertanto si rinvia al paragrafo 2.25 all'interno del Prospetto di Base ed al paragrafo 3 contenuto nelle rispettive Condizioni Definitive di offerta di tali *certificates*, dove sono presenti le esemplificazioni relative a diversi scenari di rendimento in relazione agli *Equity Protection Certificates*.

4 Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.

Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive sono descritte nella Tabella B in calce alle presenti Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza).

Il quantitativo globale di *Equity Protection Certificates* emessi cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive è pari a n. 1.149.905 *Equity Protection Certificates*, così suddivisi:

- (i) n. 437.800 *Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF*;
- (ii) n. 111.270 *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice Euro Stoxx 50®*.
- (iii) n. 600.835 *Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD*.

Si rimanda alla tabella allegata per le restanti caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*.

Si informa che gli *Equity Protection Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione, cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive, sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:

Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF

- (i) le Condizioni Definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data 1 ottobre 2010;
- (ii) l'offerta si è svolta dal 4 ottobre 2010 al 26 ottobre 2010;
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a 100 Euro;
- (iv) gli investitori assegnatari degli *Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF* sono stati n. 1.147; e
- (v) il numero degli *Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF* assegnati è stato di n. 437.800.

Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®

- (i) le Condizioni Definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data 30 novembre 2010;
- (ii) l'offerta si è svolta dal 1 dicembre 2010 al 23 dicembre 2010;
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a 100 Euro;
- (iv) gli investitori assegnatari degli *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®* sono stati n. 5.324; e

- (v) il numero degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* su Indice EURO STOXX 50® assegnati è stato di n. 111.270.

Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD

- (i) le Condizioni Definitive relative all'offerta sono state depositate presso Consob in data 29 ottobre 2010;
- (ii) l'offerta si è svolta dal 12 novembre 2010 al 25 novembre 2010;
- (iii) il prezzo di sottoscrizione era pari a 100 Euro;
- (iv) gli investitori assegnatari degli *Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD* sono stati n. 1.416; e
- (v) il numero degli *Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD* assegnati è stato di n. 600.835.

5 Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* (o "premio") rappresenta l'importo in Euro necessario per l'acquisto di un singolo *Equity Protection Certificate*.

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates* è influenzato, oltre che dal livello dell'Attività Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Equity Protection Certificates*.

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene i prezzi indicativi degli *Equity Protection Certificates*, determinati alla data del 21 gennaio 2011.

6. Informazioni sull'Attività Sottostante

Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF

L'Attività Sottostante è costituita dal tasso di cambio EUR/CHF (Euro/Franco Svizzero).

Il tasso di cambio è il valore di una unità di una valuta in termini di un'altra valuta, ovvero il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta. I tassi di cambio sono normalmente stabiliti attraverso una procedura quotidiana di concertazione tra le banche centrali europee e mondiali.

I tassi di cambio nominali dell'Euro sono calcolati dalla Banca Centrale Europea (BCE). Essi sono basati su medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali dell'Euro contro i ventuno principali *partner* commerciali dell'area dell'Euro.

Il tasso di cambio EUR/CHF è determinato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa CET (*Central European Time*).

La tabella che segue riporta l'Attività Sottostante degli *Equity Protection Certificates Quanto*, nonché le relative pagine *Reuters* e *Bloomberg*:

Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters
Tasso di cambio EUR/CHF	<EURCHF>	<ECB37>

I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina *Bloomberg* <EURCHF> ed alla pagina *Reuters* < ECB37> ed al sito internet www.ecb.int.

Le informazioni relative alla *performance* passata e futura dell'Attività Sottostante potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®

L'Attività Sottostante degli *Euro Equity Protection Cap Certificates* è costituita dall'Indice Euro Stoxx 50®.

EURO STOXX 50®

L'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* è un indice azionario calcolato e pubblicato da *Stoxx Ltd* (*Sponsor* dell'indice).

L'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* è un indice borsistico ponderato in base alla capitalizzazione dei titoli, e comprende 50 *blue chips* di borse valori appartenenti alla cosiddetta zona Euro. Questo indice appartiene ad una serie di indici (STOXX®) calcolati e promossi da una *joint venture* tra *Deutsche Börse AG*, *Swiss Exchange* e *Paris Bourse SBF SA* (i "**Partners**"). In particolare, l'indice *EURO STOXX 50®* è un indice sviluppato per fornire un *benchmark* affidabile e generale per tutti i mercati della zona Euro e i titoli facenti parte dell'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* sono selezionati considerando dimensioni (ovvero capitalizzazione), liquidità e peso nel settore di appartenenza del titolo. L'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* è operativo dal 31 Dicembre 1991 (valore iniziale di 1000 punti) ed al fine di assicurare la corretta gestione ed evoluzione della composizione dell'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)*, è stato costituito un consiglio di sorveglianza (il "**Supervisory Board**") composto da quattro membri. Il *Supervisory Board* è il solo responsabile delle decisioni concernenti la composizione e l'accuratezza dell'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)*; in particolare è responsabile del cambio del metodo di calcolo.

La tabella che segue riporta le pagine *Reuters* e *Bloomberg* in relazione all'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)*:

Attività sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters	Sito web dello Sponsor dell'Indice
<i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i>	<SX5E Index>	<.STOXX50E>	www.stoxx.com

Le informazioni relative all'Indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* sono reperibili anche sui maggiori quotidiani nazionali.

I livelli dell'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina *Bloomberg* <SX5E Index> ed alla pagina *Reuters* <.STOXX50E>.

Le informazioni relative alla *performance* passata e futura dell'indice *EURO STOXX 50® (Price Index)* potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICE EURO STOXX 50® (Price Index)

STOXX Ltd ("STOXX") non ha alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio EURO STOXX 50® in relazione agli Euro Equity Protection Cap Certificates.

Di conseguenza, *STOXX NON*:

- sponsorizza, garantisce, vende o promuove gli *Euro Equity Protection Cap Certificates*;

- *raccomanda l'investimento negli Euro Equity Protection Cap Certificates o in altri strumenti finanziari;*
- *ha alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo degli Euro Equity Protection Cap Certificates;*
- *ha alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing degli Euro Equity Protection Cap Certificates;*
- *ha interesse riguardo agli Euro Equity Protection Cap Certificates o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né ha alcun obbligo a provvedervi.*

Pertanto, STOXX non avrà alcuna responsabilità in relazione Euro Equity Protection Cap Certificates.

- *STOXX non rilascia, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo agli Euro Equity Protection Cap Certificates e non garantisce, tra l'altro, quanto segue:*
 - *le performances degli Euro Equity Protection Cap Certificates attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;*
 - *l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;*
 - *la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;*
- *STOXX non avrà alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.*
- *In nessun caso STOXX avrà responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX fosse consapevole che tali circostanze potrebbero verificarsi.*

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.

Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD

L'Attività Sottostante è costituita dal tasso di cambio EUR/USD (Euro/Dollaro Americano).

Il tasso di cambio è il valore di una unità di una valuta in termini di un'altra valuta, ovvero il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta. I tassi di cambio sono normalmente stabiliti attraverso una procedura quotidiana di concertazione tra le banche centrali europee e mondiali.

I tassi di cambio nominali dell'Euro sono calcolati dalla Banca Centrale Europea (BCE). Essi sono basati su medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali dell'Euro contro i ventuno principali *partner* commerciali dell'area dell'Euro.

Il tasso di cambio EUR/USD è determinato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa CET (*Central European Time*).

La tabella che segue riporta l'Attività Sottostante degli *Equity Protection Short Certificates Quanto*, nonché le relative pagine *Reuters* e *Bloomberg*:

Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters
Tasso di cambio EUR/USD	<EURUSD>	<ECB37>

I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina *Bloomberg* <EURUSD> ed alla pagina *Reuters* <ECB37> ed al sito internet www.ecb.int.

Le informazioni relative alla *performance* passata e futura dell'Attività Sottostante potrà essere reperita dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su *internet* e/o i *data provider*.

7. Autorizzazioni relative all'emissione

Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 11 dicembre 2009.

L'emissione degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive rientra nell'ambito dei poteri disgiunti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell'Emittente (con facoltà di sub-delega).

L'emissione di *Equity Protection Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/CHF* è stata deliberata in data 20 settembre 2010.

L'emissione di *Euro Equity Protection Cap Certificates su Indice EURO STOXX 50®* è stata deliberata in data 18 novembre 2010.

L'emissione di *Equity Protection Short Certificates Quanto su Tasso di Cambio EUR/USD* è stata deliberata in data 19 ottobre 2010.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-000589 in data 24 gennaio 2011.

La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

L'Emittente, in qualità di *Specialista*, ai sensi dell'articolo 4.2.10 del Regolamento di Borsa, come successivamente modificato, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (*obblighi di spread*) per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa medesime e secondo la tempistica ivi specificata.



Banca IMI S.p.A.

Tabella B

Tabella riepilogativa delle caratteristiche degli “*Equity Protection Certificates*” ammessi a quotazione cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Strategia finanziaria del certificate	Stile dell'Equity Protection Cap	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Valore di Riferimento Iniziale	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	CAP (in Euro)	Livello Cap	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo
1	IT0004643984	Tasso di Cambio EUR/CHF (Codice Reuters: <ECB37>)	Strategia Long	-	29 ottobre 2010	29 ottobre 2014	28 ottobre 2010	29 ottobre 2014	1,3668	132%	1,3668	NO CAP	-	I00322	437.800	73,16359
2	IT0004659493	EURO STOXX 50 (Codice Bloomberg <SX5E Index>)	Strategia Long	Euro Equity Protection Cap Stile 2	29 dicembre 2010	29 dicembre 2015	28 dicembre 2010	29 dicembre 2015	2.824,30	100%	2.824,30	145	4.095,235	I00350	111.270	0,035407
3	IT0004652464	Tasso di Cambio EUR/USD (Codice Reuters <ECB37>)	Strategia Short	-	30 novembre 2010	30 novembre 2015	29 novembre 2010	30 novembre 2015	1,3146	180%	1,3146	NO CAP	-	I00320	600.835	76,06877

Serie	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	EMS *	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo Equity Protection Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Sponsor o Borsa di Riferimento Attività Sottostante
1	Cash Sett.	EUROPEO	1		10,85%	2,70%	91,24	EUR	EUR	
2	Cash Sett.	EUROPEO	1		24,50%	2,72%	96,50	EUR	EUR	STOXX Ltd.
3	Cash Sett.	EUROPEO	1		11,85%	2,90%	89,71	EUR	EUR	

* Dal 1° giugno 2009 gli obblighi di quantità minime di quotazione sono pari agli EMS (Exchange Market Size). Per ciascuna serie tale valore verrà calcolato da Borsa Italiana S.p.A. e indicato nell'avviso di inizio negoziazione.

VII REGOLAMENTO DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplina i termini e le condizioni degli *Equity Protection Certificates*, di tipo europeo, "*quanto*" (di seguito, gli "**Equity Protection Certificates Quanto**") e non "*quanto*" (di seguito, gli "**Euro Equity Protection Certificates**" e, congiuntamente agli *Equity Protection Certificates Quanto*, sia al plurale che singolare gli "**Equity Protection Certificates**" o i "**Certificati**").

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi da Banca IMI nell'ambito del programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di ammissione di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verrà, tra l'altro, determinato il quantitativo minimo di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., i quantitativi minimi di *Equity Protection Certificates* che lo Specialista dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla possibilità che gli *Equity Protection Certificates* siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito [web www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 8 del Regolamento medesimo si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando, la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;

- le informazioni indicate nella Tabella A, salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione, verranno riportate nella Tabella B in sede di ammissione a quotazione della relativa Serie.

Si segnala che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie richiedere (direttamente o dopo lo svolgimento della relativa offerta) l'ammissione alla negoziazione degli *Equity Protection Certificates* presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, tuttavia l'Emittente non garantisce che essi siano ammessi alle negoziazioni presso tali sistemi multilaterali di negoziazione o su tali sistemi di internalizzazione sistematica.

Articolo 1

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

“Agente di Calcolo” indica Banca IMI S.p.A.;

“Agente per la Compensazione” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

“Attività Sottostante” indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante e il Fondo (ovvero il Paniere – come successivamente definito - che sia costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o da Fondi), ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;

“Azione” indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive;

“Azione Asiatica” indica per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico come indicato nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Azione Italiana” indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“Borsa di Riferimento” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

“CAP” indica come riportato nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l'ammontare massimo (espresso nella Valuta di Riferimento) dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza;

“Calcolo del Valore del Paniere” indica la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Futures* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento (come successivamente definito).

In particolare, in qualsiasi momento il valore del Paniere è dato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di

Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

„ $Paniere_t$ “ indica il valore del Paniere al tempo „ t “,

„ E_t^i “ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ i “ al tempo „ t “,

„ E_0^i “ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ i “ al tempo „ 0 “,

„ P^i “ indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

„ n “ indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere;

„**Cash Settlement/Physical Delivery**“ indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all'investitore l'Importo di Liquidazione, indicata come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

„**Codice ISIN**“ indica il codice indicato come tale nella Tabella A e/o nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

„**Codice di Negoziazione**“ indica il codice indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

„**Commissione di Collocamento**“ indica, in caso di offerta, la commissione indicata come tale nella Tabella A in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

„**Condizioni Definitive**“ indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE („**Direttiva Prospetto**“), da rendere pubblico, con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni;

„**Data di Determinazione**“ indica una o più date nelle quali è rilevato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere).

Nel caso in cui in una Data di Determinazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Data di Determinazione si intende posticipata al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato (si rinvia al successivo paragrafo 4 del Regolamento);

„**Data di Emissione**“ indica, per ciascuna Serie, la data in cui gli *Equity Protection Certificates* sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nella Tabella A e/o nella Tabella B;

"Data di Regolamento" indica, in caso di offerta degli *Equity Protection Certificates*, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna degli *Equity Protection Certificates* a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"Data di Scadenza" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale gli *Equity Protection Certificates* perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione VIII del Prospetto di Base;

"Elemento Costitutivo del Paniere", indica per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del Regolamento, ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"Emittente" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Piazzetta Giordano Dell'Amore n. 3 – 20121 Milano;

"EMS" indica, in caso di *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione, l'"*Exchange Market Size*" cioè il quantitativo, definito in termini di numero di strumenti finanziari, relativo a ciascun *Equity Protection Certificate* negoziato, calcolato e diffuso da Borsa Italiana e riportato nella Tabella B in calce alle relative Condizioni Definitive;

"Evento di Sconvolgimento di Mercato", indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"Evento Rilevante" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del successivo Articolo 5 del Regolamento;

"Fattore di Partecipazione" indica la percentuale (compresa tra 1% e 400%) con cui l'investitore partecipa all'andamento dell'Attività Sottostante ed è riportata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Fondo" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") italiano od estero,

che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante;

"Future su Merci" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Future su Merci Asiatiche" indica per ciascuna Serie, un *future* legato a Merci negoziate su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico, indicato come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Gestore del Fondo" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore degli *Equity Protection Certificates* e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"Giorno di Negoziazione" indica per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Mercì, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Mercì**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Mercì è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui le quote o le azioni di ciascun Fondo sono (o sarebbero state, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente negoziate sulla Borsa di Riferimento; e

(E) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere;

"Giorno di Valutazione" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di

Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione dell'Articolo 4 del Regolamento;

"**Importo di Liquidazione**" indica con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore, alla Data di Scadenza, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base delle seguenti formule per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ("**Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione**"):

Equity Protection Certificates con Strategia Long

$$IL = \{LP + \text{Max} \{ [(VRF - LP) \times FP] 0.00 \} \} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"**IL**" indica l'Importo di Liquidazione,

"**LP**" indica il Livello di Protezione,

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione, e

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale.

Equity Protection Certificates con Strategia Short

$$IL = \{LP + \text{Max} \{ [(LP - VRF) \times FP] 0.00 \} \} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"**IL**" indica l'Importo di Liquidazione,

"**LP**" indica il Livello di Protezione,

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione, e

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale.

Equity Protection Cap Certificates – Stile 1

$$IL = \text{Min} \{ CAP; \{ LP + FP * \max [0; VRF - LP] \} * \text{Multiplo} \} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

"**IL**" indica l'Importo di Liquidazione,

"**LP**" indica il Livello di Protezione,

"**FP**" indica il Fattore di Partecipazione,

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale.

Equity Protection Cap Certificates – Stile 2

(i) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Protezione

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$$

(ii) Se il Valore di Riferimento Finale è inferiore al Valore di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione

$$IL = VRF \times \text{Multiplo} \times \text{LME}$$

(iii) Se il Valore di riferimento Finale è superiore al Valore di Riferimento Iniziale

$$IL = \text{Min}\{CAP; \{VRI + FP * [VRF - VRI] \} * \text{Multiplo} \} \times LME$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,

“LP” indica il Livello di Protezione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale,

“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale, e

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l’Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l’Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un’Azione Asiatica, una Merce Asiatica, un *Future* su Mercati Asiatici, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

L’Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l’arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell’Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

“Indice” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di fondi – compresi gli indici di ETF-, di volatilità, di tassi di interesse, proprietari) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l’Attività Sottostante;

“Indici Italiani” indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

“Indice Asiatico” indica per ciascuna Serie, l’Indice relativo ad un mercato asiatico indicato come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Livello Cap” indica con riferimento a ciascuna Serie, la percentuale massima della *performance* dell’Attività Sottostante ed è riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, a cui corrisponde il relativo CAP.

Nel caso di *Equity Protection Cap Certificates* di Stile 1, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello Cap (stile 1)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * \text{Multiplo})}{FP * \text{Multiplo}}$$

Mentre, nel caso di *Equity Protection Cap* di Stile 2, il Livello Cap è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Livello Cap (stile 2)} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * \text{Multiplo})}{FP * \text{Multiplo}}$$

Dove:

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

"LP" indica il Livello di Protezione, e

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Paniere, il Livello *Cap* sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli *Cap* degli Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Livello di Protezione**" indica per ciascuna Serie, la percentuale di protezione del capitale inizialmente investito ed è calcolato come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale di tale Serie ed espresso nella Valuta di Riferimento (qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da Indici, tale valore sarà espresso in "punti indice"), e di volta in volta riportato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Massimo**" indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Minimo**" indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap rilevato* alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata degli *Equity Protection Certificates*. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato ai sensi dell'Articolo 4.6.2 del Regolamento, è indicato nella Tabella A ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica il numero minimo di *Equity Protection Certificates*, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Lotto Minimo di Negoziazione**" indica il numero di *Equity Protection* indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Mercato IDEM**" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Merce Asiatica**" indica per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata come Attività Sottostante nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo *Equity Protection Certificates* indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive.

"**NAV**" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"**Nuovo Sponsor**" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"**Paniere**" indica un portafoglio composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere (di cui, in caso di *Equity Protection Certificates Quanto*, almeno un Elemento Costitutivo del Paniere sia denominato in una valuta diversa dall'Euro), come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive

conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il "**Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere**");

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nella Tabella A;

"**Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono da uno specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Finale nel rispettivo Giorno di Valutazione incluso;

"**Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, il periodo composto dai Giorni di Negoziazione che decorrono dalla Data di Emissione inclusa (o un altro specifico Giorno di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive) fino al momento in cui è calcolato il Valore di Riferimento Iniziale nella relativa Data di Determinazione inclusa;

"**Portatore**" indica il soggetto detentore del Certificato;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Chiusura**" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"**Prezzo Indicativo**" indica il prezzo degli *Equity Protection Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nella Tabella B in calce alle relative Condizioni Definitive;

"**Quantità**" indica il numero di *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Quantità Massima Offerta**" indica il numero di *Equity Protection Certificates* offerti indicato come tale nella Tabella A in calce alle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

"**Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati all'articolo 3, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi dell'Articolo 4 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Serie**" indica gli *Equity Protection Certificates* che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Società di Gestione**" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli *Equity Protection Certificates* che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"Sponsor" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nella Tabella A e/o nella Tabella B delle Condizioni Definitive;

"Stile" indica, per ciascuna Serie, lo stile di esercizio degli *Equity Protection Certificates* indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"Stile dell'*Equity Protection Cap Certificate*" indica lo stile degli *Equity Protection Cap Certificates* (se di stile 1 o di stile 2) indicato come tale dall'Emittente nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie di *Equity Protection Cap Certificates*;

"Strategia Long" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di rialzo dell'Attività Sottostante, come indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Strategia Short" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso del valore dell'Attività Sottostante, come indicata nella Tabella A e/o nella Tabella B in riferimento alla relativa Serie;

"Tabella A" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie offerta;

"Tabella B" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio" indica, in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito **"CET"**, *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito *web* www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo). Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dall'Agente di Calcolo, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla *elazio Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla pagina Reuters <RBIB>.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema *"Dealing 2000"* tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

"Tasso di Cambio Sottostante" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"Tasso Free Risk" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

"Valore di Chiusura degli Indici" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura.

Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"Valore di Mercato" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, un importo corrispondente al valore di mercato dell'*Equity Protection Certificates*, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato;

"Valore di Riferimento" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se l'Attività Sottostante è un Indice:**

- (i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:
 - (a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il **"Prezzo d'Asta di Apertura"**) e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero
 - (b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di *Equity Protection Certificates* la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

- (ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
- (iii) di inflazione: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice nei Giorni di Negoziazione che saranno indicati nelle Condizioni Definitive,

(B) **se l'Attività Sottostante è un'Azione:**

- (i) Italiana: un importo pari al "Prezzo di Riferimento", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
- (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o

- (C) **se l'Attività Sottostante è una Merce**: un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è un Future su Merci**: un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Future su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è un Fondo**: un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento.

Nel caso di Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere sarà calcolato come indicato alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere";

"Valore di Riferimento Finale" indica quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos\ tan\ te_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„*Sottos tan te_j*“, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione "*j*"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dalla singola Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"*Paniere*" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"*x*", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*y*", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

"*E_jⁱ*" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Valutazione "*j*",

"*E_tⁱ*" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

"*Pⁱ*" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

"*n*" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo

di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione indicato nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Iniziale" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, quanto segue, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un'unica attività finanziaria (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento della singola Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nella Tabella A; o
 - (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nella Tabella B,
- e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento della singola Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tan\ te_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottos\ tan\ te_t$, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione " t "; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dall'Attività Sottostante durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori

di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascun Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Long*, o al Valore di Riferimento massimo, in caso di *Equity Protection Certificates* con Strategia *Short*, fatto registrare dal Paniere durante il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione indicata nelle Condizioni Definitive.

"Valuta di Emissione" indica l'Euro;

"Valuta di Liquidazione" indica l'Euro;

"Valuta di Riferimento" indica per ciascuna Serie, la divisa di denominazione dell'Attività Sottostante, quale indicata nelle Condizioni Definitive. In caso di *Equity Protection Certificates Quanto*, la Valuta di Riferimento è sempre convenzionalmente indicata in Euro;

"Volatilità" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nella Tabella B in calce alle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

Articolo 2 Forma giuridica e trasferimento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati. Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni gli *Equity Protection Certificates* saranno trasferiti.

Gli *Equity Protection Certificates* sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale gli *Equity Protection Certificates* risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Articolo 3 Procedura d'esercizio

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari di natura elazione e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata automaticamente, nel caso in cui l'opzione sia *"in the money"*, alla scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato del certificato.

Salvo il caso previsto dall'Articolo 4, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto

dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli *Equity Protection Certificates* ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori – se del caso, anche retroattivamente – attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta secondo il modello riprodotto nella Sezione VIII del Prospetto di Base.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 10:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

Articolo 4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato

4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.1.1 Definizioni

“**Elemento Costitutivo dell'Indice**” indica gli elementi che compongono l'Indice;

“**Mercato Correlato**” indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

4.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.1.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

4.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione, che sia antecedente alla Data di Emissione, l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.2.1 Definizioni

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dall'Agente di Calcolo.

4.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un'Azione in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.2.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

4.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.2.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.3.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“Mercato Correlato” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 del Regolamento.

4.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;
ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
 - (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero

- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero
- (v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb) (i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

4.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.3.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di

Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*,
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,
- (vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* su Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.4.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

4.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente paragrafo 4.4.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* su Merci sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si

riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Portafoglio)

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"Seconda Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*
 - A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

- (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
 - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
 - (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
- C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;
- (2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*
- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nell'articolo 1 del Regolamento, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
 - B qualsiasi evento, descritto nell'articolo 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.5.2 (1) e (2), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

4.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente paragrafo 4.5.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo

immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

4.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

4.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi nel Giorno di Valutazione

Ai fini del presente articolo 4.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo del NAV del Fondo, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo Articolo 5.6 del Regolamento, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi degli *Equity Protection Certificates*.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 4.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv), in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C),

in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

4.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente articolo 4.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 4.6.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Portafoglio, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Portafoglio ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Portafoglio, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella relativa Tabella A allegata alle Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

Articolo 5 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica degli *Equity Protection Certificates*

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico degli *Equity Protection Certificates* a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che gli *Equity Protection Certificates* avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 7 del Regolamento.

5.1 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

(a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

(b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui all'Articolo 7:

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), gli *Equity Protection Certificates* non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;
- (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali

da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente Articolo, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi agli *Equity Protection Certificates* estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

1. in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
2. in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (né il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. Il Dollaro *New Zeland*);
3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;
5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,

- (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.

8. in caso di indici di volatilità, di indici proprietari e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.*

5.2 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione²⁸;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla

28

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;

- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi agli *Equity Protection Certificates*, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi agli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

5.3 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente paragrafo 5.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;

- (c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;
- (d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

5.4 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

(a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

(b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi agli *Equity Protection Certificates*), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non

modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;

- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell Future su Merci.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.5 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

Ai fini del presente paragrafo 5.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra

la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

L'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5.6 Eventi Rilevanti relativi agli *Equity Protection Certificates* che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).

5.6.1 Definizioni

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"**Delisting**" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di

Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

5.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente paragrafo 5.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità all'Articolo 7 del presente Regolamento.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;

- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (ix) viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

Articolo 6 Acquisto di *Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare *Equity Protection Certificates* sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli *Equity Protection Certificates* così acquistati.

Articolo 7 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto gli *Equity Protection Certificates* di cui al presente Regolamento, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Articolo 8 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente, previa comunicazione a Consob, potrà apportare al regolamento le modifiche, correzioni e/o integrazioni che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori. Di tali modifiche, correzioni e/o integrazioni l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati all'Articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 Estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibilità o eccessiva onerosità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'Articolo 7.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto un importo corrispondente al Valore di Mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'Articolo 7.

Articolo 10 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto degli *Equity Protection Certificates*, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 11 Ulteriori emissioni

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi *Equity Protection Certificates* tali da costituire un'unica Serie con gli *Equity Protection Certificates* dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

Articolo 12 Altre disposizioni

Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.

Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede dell'Emittente o viene inviato al domicilio di chiunque ne faccia richiesta.

VIII MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RINUNZIA ALL'ESERCIZIO IN ECCEZIONE

(da compilare a cura del investitore)

(FACSIMILE)

Banca IMI S.p.A.

Attn: *Back office*

(trasmissione via fax al n. 02/87949713)

Oggetto: *Banca IMI S.p.A. [Euro] Equity Protection [Cap] Certificates [Quanto] su [•] (gli "Equity Protection Certificates")*

Il Portatore degli *Equity Protection Certificates*

*Cognome e nome ovvero Ragione sociale
del Portatore degli Equity Protection Certificates*

Via e numero civico

Comune, Provincia

Telefono

con la presente rinuncia irrevocabilmente all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. di cui è titolare, come di seguito specificati, secondo le modalità previste dal Regolamento degli *Equity Protection Certificates* e dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.:

*Serie degli Equity Protection
Certificates*

*Numero di Equity Protection
Certificates*

Codice ISIN

Dichiara altresì che i suddetti *Equity Protection Certificates* sono depositati presso il seguente Collocatore:

Collocatore

Via e numero civico

Comune, Provincia

Telefono

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come elazione a nte modificato, si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di Banca IMI, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia all'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della rinuncia all'esercizio. I dati personali acquisiti non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è Banca IMI. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data

Firma del Portatore

Firma dell'Intermediario